



CIRCOLARE

Campitello li, 12 settembre 2022

Spett. Clienti
Loro sedi

INFORMATIVA CREDITO IMPOSTA BONUS ENERGIA , GAS NATURALE 2° e 3° TRIMESTRE 2022

Nell'attesa che il Consiglio dei Ministri definisca le nuove misure per il contenimento dei costi relativi al gas e all'energia elettrica, le imprese stanno facendo i conti con le disposizioni attualmente in vigore e, in particolare, con il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica spettante nei casi di incremento del costo per kWh superiore al 30%.

L'applicazione pratica di tale incentivo non è immediata, in quanto il credito d'imposta è calcolato sulla base di consumi effettivi registrati nei periodi agevolati, senza considerare i consumi stimati fatturati in acconto dai gestori. In altri termini, ai fini dei conteggi del credito spettante, non è sufficiente considerare l'importo indicato in fattura dal gestore in quanto, per effetto delle stime, il consumo fatturato non corrisponde a quello effettivo. Per risalire al consumo effettivo occorre analizzare le letture del contatore e i quadri di dettaglio relativi alla "spesa per la materia energia" riportati in bolletta.

Questa impostazione dell'incentivo rende preferibile avvalersi, per le imprese non energivore, dotate di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 KWh della possibilità di richiedere al fornitore la comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Tale possibilità, prevista dal comma 5 dell'art. 6 del DL 115/2022, è riconosciuta qualora l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre 2022 **si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019.**

A tal fine, una volta verificata la presenza del requisito sopra richiesto, vi invitiamo ad inviare via PEC al vostro fornitore la richiesta delle informazioni relativamente al secondo e terzo trimestre 2022. Nella maggior parte dei casi i fornitori (quali ad esempio ENEL) hanno elaborato appositi modelli; alleghiamo fac-simile per fornitore ENEL ENERGIA ed un fac-simile generico.

Tutte le informazioni sopra riportate valgono anche per le imprese a forte consumo di gas.

Ricordiamo infine che, allo stato attuale, per poter usufruire del credito è necessario utilizzarlo in compensazione (ovvero cederlo a terzi) entro la fine dell'anno, conseguentemente vi invitiamo a procedere per ottenere le informazioni tempestivamente.



BONUS € 200,00 UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E AUTONOMI SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DELLE DOMANDE

L'art. 33 del DL 50/2022 (DL "Aiuti") ha istituito un apposito Fondo destinato a finanziare un' indennità **una tantum** per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi (commercianti e artigiani iscritti IVS) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 che:

- non abbiano già fruito dell'indennità di € 200,00 di cui agli artt. 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati) del medesimo decreto
- abbiano percepito un **reddito complessivo** (esclusa l'abitazione, eventuali Tfr e arretrati soggetti a tassazione separata) non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 ed essere già iscritti all' INPS o alla cassa di previdenza dal 18 maggio 2022 e con partita iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- sempre entro il 18 maggio 2022, abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nell'istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 (lavoratore dipendente) e 32 (pensionati) del D.L. n. 50/2022;
- c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
- d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;
- e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All'istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La data a partire dalla quale sarà possibile fare richiesta verrà fissata due giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo (prevista per questa settimana); quindi indicativamente sarà possibile inviare la richiesta a partire dal 20 settembre e fino al 30.11.2022. Dalle informazioni attualmente a nostra disposizione si evince che le risorse "dovrebbero" essere sufficienti ad evadere tutte le richieste e di conseguenza sembrerebbe scongiurato il rischio di un "click-day"; si suggerisce comunque di dotarsi di SPID al fine di essere pronti in autonomia all'invio tempestivo della domanda al proprio ente previdenziale.

Cordiali saluti

Studio Salardi

Dott.ssa Giorgia Salardi